

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania

[notificata con il numero C(2011) 5798]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/508/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In Lituania si sono manifestati focolai di peste suina classica.
- (2) Considerati gli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti derivati dai suini, tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri.
- (3) Occorre rafforzare le misure adottate dalla Lituania nel quadro della direttiva 2001/89/CE.
- (4) La decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica ⁽⁵⁾, stabilisce protocolli di sorveglianza adeguati ai rischi.

- (5) Le condizioni di polizia sanitaria e i certificati richiesti per gli scambi di suini vivi sono fissati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾.
- (6) Le condizioni di polizia sanitaria e i certificati richiesti per gli scambi di sperma di suini sono fissati dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽⁷⁾.
- (7) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁸⁾, riguarda tra l'altro gli scambi di embrioni di suini.
- (8) I modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina sono definiti dalla decisione 2010/470/UE, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina ⁽⁹⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁰⁾, concerne tra l'altro le condizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.
- (10) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹¹⁾, concerne tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.⁽⁶⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽⁷⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.⁽⁸⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽⁹⁾ GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽¹¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

- (11) Il certificato definito nel regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾ deve essere completato con un attestato zoosanitario ufficiale definito in un allegato della presente decisione.
- (12) L'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE ⁽²⁾, prevede una deroga ai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. Occorre consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree soggette a restrizioni in base a un regime di certificazione semplificato.
- (13) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
- (14) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale derivati da animali delle aree soggette a restrizioni.
- (15) Dato che i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽⁵⁾, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁶⁾, e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ⁽⁷⁾, non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, tali medicinali devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.
- (16) In base alle informazioni fornite dalla Lituania è opportuno adottare misure protettive contro la peste suina classica in tale Stato membro per un periodo sufficiente a completare le indagini necessarie.

- (17) Occorre inoltre adottare misure in modo da ridurre al minimo i contatti con e tra le aziende suinicole di alcune zone della Lituania e imporre una restrizione regionale di alcuni servizi connessi ai suini al fine di evitare la diffusione del virus.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania provvede affinché non vengano spediti suini verso altri Stati membri e paesi terzi:

- a) dalle aree indicate nell'allegato I;
- b) da aziende del suo territorio, situate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, che abbiano ricevuto, dopo il 1° marzo 2011, suini provenienti da aziende situate in tali aree.

Articolo 2

La Lituania provvede affinché:

- a) non vengano effettuati trasporti di suini dalle aziende situate nelle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- b) il trasporto di suini da macello, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, parte A, e diretti verso macelli situati in tali aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati unicamente:
 - i) su strade principali o per ferrovia;
 - ii) in conformità alle istruzioni dettagliate impartite dall'autorità competente, al fine di evitare che tali suini entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini durante il trasporto e nei mattatoi;
- c) non vengano spediti suini dalle aree indicate nell'allegato I, parte B, verso altre aree della Lituania, salvo nel caso di trasporti diretti di:
 - i) suini da macello diretti a un mattatoio per essere immediatamente abbattuti, a condizione che provengano da un'unica azienda;
 - ii) suini da riproduzione e da produzione diretti a un'azienda, a condizione che siano rimasti per almeno 30 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

— nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini, e

— nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

⁽¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda situata nelle aree indicate nell'allegato I, parte A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza:

a) direttamente verso un mattatoio situato in tali aree o, in casi eccezionali, verso mattatoi designati in Lituania situati al di fuori di tali zone, per essere abbattuti immediatamente, a condizione che i suini vengano spediti da un'azienda in cui sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 3, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

b) verso un'azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine:

i) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini;

ii) nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

c) verso un'azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine:

i) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 20 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini, a condizione che nei 6 mesi immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini nell'azienda d'origine non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, provenienti da un'unica e medesima azienda;

ii) nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2 e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

d) verso un'azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine; e che:

i) nell'azienda d'origine non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, sottoposte con esito negativo ai seguenti esami di laboratorio, effettuati su campioni prelevati entro 10 giorni dalla data di spedizione:

— un esame per l'individuazione di anticorpi,

— due esami successivi per l'individuazione del genoma del virus della peste suina classica (RT-PCR), eseguiti a

sette giorni d'intervallo l'uno dall'altro presso il laboratorio nazionale di riferimento;

ii) nell'azienda di origine siano stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

2. In deroga all'articolo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda situata in una zona di sorveglianza verso un'azienda designata in cui non sono presenti suini, situata nella stessa zona di sorveglianza, a condizione che:

a) nell'azienda di destinazione designata vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE;

b) nell'azienda da cui vengono spediti i suini siano stati eseguiti con esito negativo gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

3. In deroga all'articolo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda situata in una zona di sorveglianza verso un'azienda designata situata nella zona di protezione, a condizione che:

a) l'azienda di destinazione designata sia situata ad almeno 10 km di distanza dal confine nazionale con un altro Stato membro o un paese terzo e in tale azienda non siano stati presenti suini per almeno 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/89/CE;

b) l'azienda di destinazione designata sia stata sottoposta a una terza pulizia e disinfezione sotto controllo veterinario prima dell'introduzione dei suini;

c) tutti i suini arrivino nell'azienda di destinazione designata entro un periodo di 20 giorni;

d) i suini dell'azienda di destinazione designata siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al capitolo IV, parte E, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, eseguito su campioni prelevati non prima di 40 giorni dalla data di arrivo degli ultimi suini nell'azienda;

e) nessun suino lasci l'azienda di destinazione designata, salvo che per la macellazione diretta in un mattatoio situato nelle aree indicate nell'allegato I, parte A, a condizione che siano stati eseguiti con esito negativo gli esami di cui alla lettera d).

4. L'autorità competente registra i trasporti di suini di cui ai paragrafi da 1 a 3 e ne informa la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 4

La Lituania provvede affinché non venga spedita verso altri Stati membri o paesi terzi alcuna partita dei seguenti prodotti:

- a) sperma suino, a meno che non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta previsto all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE, situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I;
- b) ovuli ed embrioni di animali della specie suina, a meno che non provengano da suini tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree indicate nell'allegato I.

Articolo 5

La Lituania provvede affinché:

- 1) il certificato sanitario, di cui all'allegato F (modello 2) della direttiva 64/432/CEE, che accompagna gli animali della specie suina spediti dalla Lituania verso altri Stati membri rechi la dicitura:

«Animali conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania»;

- 2) il certificato sanitario, di cui all'allegato D della direttiva 90/429/CEE, che accompagna lo sperma di verri spedito dalla Lituania verso altri Stati membri rechi la dicitura:

«Sperma conforme alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania»;

- 3) i certificati sanitari, di cui all'allegato V della decisione 2010/470/UE, che accompagnano gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina spediti dalla Lituania verso altri Stati membri rechini la dicitura:

«Ovuli/Embrioni (*cancellare il termine non pertinente*) conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania».

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2001/89/CE, la Lituania può applicare la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 e può autorizzare che le carni fresche non vengano sottoposte a un trattamento successivo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE, nel caso di carni ottenute da suini che:

- a) sono stati abbattuti entro 12 ore dall'arrivo al mattatoio;
- b) sono originari di un'azienda:
 - i) situata in una zona di sorveglianza istituita in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE

nelle aree indicate nell'allegato I, parte A, della presente decisione, e attorno a una zona di protezione in cui:

- non sono stati individuati focolai di peste suina classica nei 21 giorni precedenti l'invio dei suini al mattatoio e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla disinfezione delle aziende infette,
- successivamente all'individuazione della peste suina classica sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici per tale malattia in tutte le aziende delle zone di protezione e sorveglianza;

- ii) autorizzata dall'autorità competente a trasportare i suini verso un mattatoio designato e:

- che non ha avuto contatti con un'azienda infetta successivamente all'indagine epidemiologica,
- che è stata sottoposta dopo l'istituzione della zona di sorveglianza a regolari ispezioni di un veterinario, durante le quali sono stati esaminati tutti i suini presenti nell'azienda,
- dove tutti i suini hanno subito esami clinici e di laboratorio, in conformità al capitolo I, parte D, punti 1, 3, 4 e 5, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

2. La Lituania provvede affinché il mattatoio di cui al paragrafo 1, lettera a):

- a) sia situato nelle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- b) non accetti nello stesso giorno suini da macello diversi dai suini di cui al paragrafo 1.

3. La Lituania provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini di cui al paragrafo 1 siano puliti e disinfettati due volte dopo ciascun trasporto.

Articolo 7

1. La Lituania provvede affinché le carni suine di cui all'articolo 6 siano accompagnate da un certificato rilasciato in conformità all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 e completato dal veterinario ufficiale con l'attestato zoosanitario figurante nell'allegato II della presente decisione.

2. La Lituania provvede affinché siano fornite alla Commissione e agli Stati membri le seguenti informazioni concernenti i suini di cui all'articolo 6:

- a) prima dell'abbattimento dei suini, il nome e l'indirizzo del mattatoio destinati a ricevere suini da macello;
- b) dopo l'abbattimento dei suini, una relazione settimanale contenente informazioni riguardanti:
 - i) il numero di suini abbattuti nei mattatoi designati;
 - ii) il sistema di identificazione e i controlli dei movimenti applicati per garantire la conformità all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2001/89/CE.

Articolo 8

1. La Lituania non spedisce verso altri Stati membri o paesi terzi partite di:

- a) prodotti di animali della specie suina non compresi negli articoli 6 e 7, provenienti dalle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- b) prodotti ottenuti da animali della specie suina originari delle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- c) stallatico e letame ottenuti da animali della specie suina originari delle aree indicate nell'allegato I, parte A.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica a:

- a) prodotti derivati da animali della specie suina che:
 - i) hanno subito un trattamento termico
 - in un recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure
 - durante il quale la temperatura al centro della massa raggiunge almeno 70 °C, oppure
 - ii) sono stati prodotti al di fuori delle aree indicate nell'allegato I in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 e che dopo l'introduzione in Lituania sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale la cui spedizione non è autorizzata a norma del paragrafo 1;
- b) sangue e prodotti sanguigni definiti nell'allegato I, punti 2 e 4, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione⁽¹⁾, che sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 2, parte 3, punto 1, di tale regolamento, seguito da un controllo dell'efficacia, o che sono stati importati in conformità all'allegato XIV, capo II, sezione 2, di detto regolamento;
- c) strutto e grassi pressati o fusi che sono stati trattati mediante il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) o uno degli altri metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- d) alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a) e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
- e) trofei di caccia conformi all'allegato XIII, capo VI, parte C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- f) setole di suino che sono state sottoposte a lavaggio industriale o ottenute dalla concia e setole di suino non trattate, saldamente chiuse in imballaggi e asciutte;
- g) prodotti di origine animale imballati e destinati all'utilizzo come reagenti diagnostici in vitro o reagenti di laboratorio;

h) medicinali definiti nella direttiva 2001/83/CE, dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio⁽²⁾, medicinali veterinari definiti nella direttiva 2001/82/CE e medicinali in fase di sperimentazione definiti nella direttiva 2001/20/CE;

i) involucri di origine animale conformi alle disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, parte A, della direttiva 92/118/CEE e che sono stati puliti, raschiati e successivamente salati, decolorati o essiccati, e per i quali sono state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

j) prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, restando inteso che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti, i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni zoosanitarie stabilite dalla presente decisione;

3. La Lituania provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, che sono spediti in altri Stati membri, siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania».

Articolo 9

In deroga all'articolo 8, paragrafo 3:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a d) e i), è sufficiente che la conformità alle condizioni di trattamento, attestata nel documento commerciale prescritto dalla relativa normativa dell'Unione, sia convalidata in conformità all'articolo 10;
- b) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale che attesti che:
 - i) sono stati sottoposti a un lavaggio industriale; oppure
 - ii) sono stati ottenuti dalla concia; oppure
 - iii) sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato XIII, capo VII, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- c) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere g) e h), è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale attestante che sono destinati all'utilizzo come reagenti diagnostici in vitro, reagenti di laboratorio, medicinali o dispositivi medici, a condizione che i prodotti rechino chiaramente la dicitura «solo per uso diagnostico in vitro», «solo per uso di laboratorio», «medicinali» o «dispositivi medici»;

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

- d) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera j), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle relative condizioni di polizia sanitaria stabilite nella presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato in conformità all'articolo 10;
- e) per i prodotti composti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE, è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

«Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente o hanno chiaramente subito, durante la fabbricazione, un processo completo di cottura o di trattamento termico di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi materia prima».

Articolo 10

1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, l'autorità competente provvede affinché il documento commerciale prescritto dalla normativa dell'Unione per gli scambi tra Stati membri sia convalidato mediante l'acclusione di una copia di un certificato ufficiale attestante che:

- a) i prodotti in questione sono stati fabbricati:
- i) con un processo di produzione che è stato verificato e giudicato conforme alle relative prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di polizia sanitaria ed è idoneo a distruggere il virus della peste suina classica; oppure
 - ii) con materiali pretrattati adeguatamente certificati secondo le prescrizioni degli articoli 8 e 9;
- b) si applicano disposizioni atte ad evitare eventuali ricontaminazioni con il virus della peste suina classica dopo il trattamento.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1:

- a) comprende un riferimento alla presente decisione;
- b) è valido per 30 giorni;
- c) contiene l'indicazione della data di scadenza;
- d) è rinnovabile dopo un'ispezione dello stabilimento.

Articolo 11

1. L'autorità competente stabilisce le zone a rischio nelle aree indicate nell'allegato I.

2. I servizi che sono forniti da persone a contatto diretto con i suini o che richiedono l'ingresso negli spazi di allevamento dei suini sono limitati a tali zone a rischio e non sono condivisi con altre zone dell'Unione. Lo stesso vale per i servizi che richiedono l'utilizzo di veicoli per il trasporto di mangimi, concimi o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree indicate nell'allegato I.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai servizi qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i veicoli, le attrezzature e qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia sono stati puliti e disinfettati;
- b) le persone, i veicoli e le attrezzature non sono stati a contatto diretto con i suini o con le aziende suinicole per almeno tre giorni.

4. La Lituania provvede affinché:

- a) nelle aree indicate nell'allegato I siano applicate le seguenti misure di sorveglianza:
 - i) qualsiasi caso di malattia contagiosa rilevato nelle aziende suinicole, per cui sia indicato un trattamento antibiotico o con altri farmaci antibatterici, è immediatamente notificato all'autorità competente prima dell'inizio della terapia;
 - ii) nelle aziende suinicole di cui alla lettera a), un veterinario effettua immediatamente gli esami clinici e le procedure di campionamento descritti nel capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;
- b) siano applicate misure preventive di controllo della malattia, ove necessario, in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE;
- c) sia organizzata un'adeguata campagna d'informazione rivolta agli allevatori di suini.

Articolo 12

La Lituania provvede affinché nelle aree indicate nell'allegato I, parte A:

- a) le misure restino in vigore nelle zone di protezione e sorveglianza per un periodo di almeno 40 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette;
- b) i suini di tutti gli allevamenti delle zone di sorveglianza siano sottoposti a esami clinici e di laboratorio eseguiti in conformità al capo IV, parte F, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, in aggiunta agli esami di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/89/CE e prima che le misure stabilite dalla direttiva 2001/89/CE vengano abrogate nella zona di sorveglianza; tali esami non possono essere eseguiti prima che siano decorsi 30 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette.

Articolo 13

1. Gli Stati membri diversi dalla Lituania non spediscono suini verso i mattatoi delle aree indicate nell'allegato I, parte A.

2. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo ciascun trasporto in tale Stato membro e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione;

- b) i veicoli entrati in un allevamento di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo esserne usciti e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione;
- c) i trasportatori forniscano all'autorità competente le prove dell'avvenuta pulizia e disinfezione.

Articolo 14

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2011.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Parte A**

I distretti Jonava, Kaišiadorys, Kaunas e Kėdainiai nella provincia di Kaunas e i distretti Ukmergė e Širvintos nella provincia di Vilnius.

Parte B

L'intero territorio della Lituania, fuorché le aree indicate nella parte A.

ALLEGATO II

UNIONE EUROPEA

Zona soggetta a restrizioni per le carni fresche

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopra descritte:

- II.1.1. sono state ottenute da suini in un mattatoio
 (nome), situato in una regione o zona dello Stato membro
 (nome dello Stato membro) soggetta a restrizioni a causa della malattia
 (nome della malattia), in conformità alla decisione
 (numero) e sono conformi alle prescrizioni dell'articolo/degli articoli di tale
 decisione.

Parte II: Certificazione

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. dell'UVL:

Data:

Firma:

Timbro: